

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Prot. n. 0069

L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 6/2014, presentato, in data 15 febbraio 2014, dalla società A.S. Roma S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio per la sospensione dell'esecuzione, l'annullamento e comunque la riforma/revisione del C.U. n. 206/CGF del 14.02.2014, nonché del C.U. n. 123 LNP del 06.02.2014, con cui il Giudice Sportivo ha comminato alla società ricorrente l'ammenda di euro 50.000, con l'obbligo di disputare una gara con i settori denominati "Curva Sud" e "Curva Nord" privi di spettatori, disponendo la revoca della sospensione della sanzione comminata con provvedimento del 21 ottobre 2013 (CU 63).

Respinge il ricorso.

Spese compensate.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

DISPONE, con comunicazione del Presidente in data odierna, ai sensi dell'art. 1, comma 5, lett.d), del Codice dell'Alta Corte, la trasmissione della presente decisione alla Giunta Nazionale del CONI e, tramite la stessa, alla FIGC, per le valutazioni e determinazioni di competenza in ordine alla congruità e applicabilità della normativa sanzionatoria posta a base delle misure comminate.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 25 febbraio 2014.

Il Presidente e Relatore

F.to Franco Frattini

Depositato in Roma in data 25 febbraio 2014.

Il Segretario

F.to Alvio La Face